



Deliberazione n. 819 del 11 luglio 2024

OGGETTO: Stipula di convenzione passiva con ASST Sette Laghi per l'esecuzione di test biomolecolari.

L'anno 2024, addì 11 del mese di luglio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario vicario dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione n. 675 del 15 giugno 2023 è stata stipulata una convenzione con l'ASST Sette Laghi per indagini genetiche e test biomolecolari con scadenza il 30 giugno 2024.

Vista la nota mail del 27/03/2024 con la quale il Direttore SC Anatomia Patologica e Dipartimento funzionale Oncologico richiede il rinnovo dal 1° luglio 2024 della predetta convenzione passiva con l'ASST Sette Laghi per l'esecuzione di test biomolecolari.

Viste:

-la nota prot. 22860 del 27/03/2024 con la quale questa Azienda ha chiesto la stipula della suddetta convenzione all'ASST Sette Laghi il periodo dal 01.07.2024 al 30.06.2025;

-la nota prot. 44184 del 25/06/2024 con cui l'ASST Sette Laghi ha espresso la propria disponibilità alla stipula della convenzione di cui trattasi.

Visto il testo di convenzione concordato tra le parti e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto dell'attestazione favorevole della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità n. C 696/2024 del 09/07/2024, depositata agli atti;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario vicario

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. stipulare, dal 01.07.2024 al 30.06.2025, una convenzione passiva con l'ASST Sette Laghi per l'esecuzione di test biomolecolari, ratificando a sanatoria eventuali prestazioni effettuate nelle more dell'adozione del presente provvedimento;
2. approvare il testo della convenzione passiva concordato tra le parti e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. dare mandato alla SC Affari Generali e Legali di procedere alla formalizzazione ed alla messa a conoscenza dei soggetti interessati e/o coinvolti dell'avvenuta adozione del presente provvedimento;
4. imputare l'onere di spesa presunto, ammontante ad € 17.500,00 al conto economico 2002010500 Servizio DSER divisione attività sanitaria come segue:

- € 8.750,00 bilancio previsionale d'esercizio dell'anno 2024
- € 8.750,00 bilancio previsionale d'esercizio dell'anno 2025

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
vicario
f.to dr. Carmine Paparesta

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Avv. Gabriella Ceraulo
Referente per l'istruttoria: Veronica Gorla

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI TEST BIOMOLECOLARI.**

Le parti:

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese, V.le Borri, 57, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.asst-settelaghi.it, P. IVA n. 03510050127, di seguito nominata ASST Sette Laghi, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.06.2024;

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como, Via Napoleona, 60 con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: affgen.co@pec.asst-lariana.it, P. IVA n. 03622110132, di seguito nominata ASST Lariana, Codice identificativo per fatturazione: UFRBSN, qui rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Gabriella Ceraulo, a ciò delegata dal Direttore Generale;

insieme "Parti";

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto

L'ASST Sette Laghi a seguito di specifica richiesta dell'ASST Lariana si impegna ad eseguire i test biomolecolari diagnostici e prognostici.

ART. 2 Strutture

Le prestazioni richieste saranno garantite da Dirigenti Medici in servizio presso la S.C. Anatomia e Istologia Patologica in orario di servizio.

L'attività oggetto della presente convenzione sarà svolta senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST dei Sette Laghi.

Imposta di bollo di
Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. N. 50486/2020
Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di
Como

ART. 3 Attività

L'ASST Lariana assicura il trasferimento del materiale da analizzare presso il Laboratorio di Patologia Molecolare della S.C. Anatomia e Istologia Patologica di Varese, con mezzi propri e sotto la propria responsabilità.

I campioni sono accettati tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nel rispetto delle modalità e dei tempi concordati con il Direttore della S.C. Anatomia e Istologia Patologica di Varese.

La refertazione da parte dell'ASST Sette Laghi dovrà essere effettuata entro un tempo massimo di 12 giorni lavorativi dal ricevimento del campione biotico.

ART. 4 Tariffe

L'ASST Lariana corrisponde all'ASST Sette Laghi per ciascun esame il costo previsto dal tariffario regionale in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni scontato del 10%.

ART. 5 Referenti

Per i rapporti con l'ASST Lariana, l'ASST Sette Laghi individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Prof. Stefano La Rosa, Direttore della S.C. Anatomia e Istologia Patologica.

Per i rapporti con l'ASST Sette Laghi, l'ASST Lariana individua, quale referente per l'esecuzione del presente accordo, il Dr. Carlo Patriarca, Direttore della S.C. Anatomia Patologica.

ART. 6 Rendicontazione e fatturazione delle prestazioni

Il Direttore della S.C. Anatomia e Istologia Patologica si impegna a comunicare mensilmente, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'erogazione, utilizzando la modulistica dell'ASST Sette Laghi, la rendicontazione delle prestazioni effettuate, alla S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità per l'emissione della fattura a carico della parte richiedente.

L'ASST Lariana comunicherà mensilmente il numero d'ordine necessario per l'emissione della fattura.

Il saldo delle fatture avverrà entro 30 gg. dalla data del ricevimento delle stesse.

ART. 7 Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi con l'espletamento delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, intercorrono esclusivamente fra le amministrazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como.

ART. 8 Durata

La presente convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e resterà in vigore sino al 30.6.2025.

I rapporti pregressi intercorsi tra le Parti dopo la scadenza dell'1.7.2024 e nelle more delle firme, saranno regolati alle medesime condizioni in essere al 30.6.2024.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

L'eventuale richiesta di rinnovo dovrà essere presentata per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza, alla S.C. Affari Generali e Legali, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asst-settelaghi.it.

ART 9 Modifiche e/o integrazioni

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate con apposito atto scritto e sottoscritto dalle stesse.

ART. 10 Recesso

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dall'accordo in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC.

L'ASST Sette Laghi si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anticipatamente, senza preavviso e senza oneri, qualora:

- sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari ovvero

esigenze di servizio improrogabili e con esse incompatibili;

- l'ASST Lariana non rispetti i tempi per il pagamento dei corrispettivi, dopo un sollecito rimasto inevaso;
- derivi una concreta possibilità di compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR, o del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

ART. 11 Anticorruzione e codice di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione “Amministrazione Trasparente” e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

La violazione del Codice di comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 12 Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e

dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i.

In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento i dati sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti, in adempimento agli obblighi sanciti dalla normativa sopra richiamata, il Titolare del trattamento dei dati, l'ASST Lariana, nominerà l'ASST Sette Laghi Responsabile esterno del trattamento, tramite sottoscrizione di apposito Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Il Responsabile si impegnerà ad utilizzare i dati solo ed esclusivamente per l'espletamento dei servizi affidati e limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento.

Il Responsabile si impegnerà pertanto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento garantisca la tutela effettiva dei diritti e delle libertà degli interessati e soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016.

L'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore/Responsabile della Struttura/Servizio interessato, in qualità di Responsabile "Interno" del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore/Responsabile della Struttura/Servizio vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro delle attività di trattamento dati per conto di (altri) Titolari del Trattamento ex art. 30 comma 2 GDPR. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST Sette Laghi sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i."

ART. 13 Imposte

Le spese inerenti alla presente convenzione per bollo e spese di registrazione, imposte, tasse etc., se dovute, sono a carico dell'ASST Lariana.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

ART. 14 Controversie

Per tutte le controversie, derivanti dall'applicazione della presente convenzione, si cercherà la risoluzione in via amichevole.

Fallito il tentativo di bonario componimento, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria eleggendo a tal fine il Foro esclusivo di Varese.

ART. 15 Rinvio normativo

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno

esclusivo riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale, regionale vigente in materia.

Previa lettura, la presente convenzione approvata dalle parti contraenti viene sottoscritta con firma digitale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Como,

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como:

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE

S.C. Affari Generali e Legali

(Avv. Gabriella Ceraulo)

Varese,

per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:

per delega di firma del Direttore Generale

IL DIRETTORE F.F.

S.C. Affari Generali e Legali

(Dott. Damiano Ghilotti)

La presente convenzione consta di n. 7 pagine e di n. 15 articoli.